

COMUNE DI FORCOLA

Provincia di Sondrio

COMUNE DI FORCOLA

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

COMUNE DI FORCOLA

Provincia di Sondrio

INDICE

- 1 - Applicazione della tassa
- 2 - Definizione dei rifiuti
- 3 - Presupposto della tassa
- 4 - Soggetti attivi e passivi
- 5 - Commisurazione della tassa
- 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- 7 - Classificazione delle categorie dei locali ed area
- 8 - Accertamento, Riscossione, Rimborsi, Sanzioni, Contenzioso
- 9 - Obbligo di denuncia
- 10 - Tassa giornaliera di smaltimento
- 11 - Riduzioni di tariffe per particolari condizioni di svolgimento del servizio
- 12 - Riduzioni di tariffe per particolari condizioni d'uso
- 13 - Variazioni di superfici tassabili
- 14 - Esclusioni oggettive della tassa
- 15 - Agevolazioni
- 16 - Rinvio ad altre disposizioni
- 17 - Disposizioni finali e transitorie
- 18 - Abrogazioni
- 19 - Norma finale

COMUNE DI FORCOLA

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER LA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

D.P.R. 10 Settembre 1982 n.915

Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507

Legge 12 Febbraio 1994 n. 146

Art.1 – Applicazione della Tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti, di cui al seguente art. 2, è istituita ed applicata nell'interno territorio del Comune di Forcola apposita tassa annuale, con le modalità di cui al Decreto Lgs.15 Novembre 1993 n. 507 ed al presente Regolamento.

Art.2 – Definizione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali abbandonato o destinato all'abbandono.

2. Sono rifiuti solidi urbani interni:

I rifiuti non ingombranti ed i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere nonché da aree coperte o scoperte da qualsiasi uso adibite.

I rifiuti considerati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39 della Legge 22 Febbraio 1994 n. 146 (Legge comunitaria).

Sono rifiuti speciali, tossici e nocivi tutti i rifiuti elencati ai commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982

Art.3 – Presupposto della tassa.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del Decreto Lgs.25 Novembre 1993, n. 507, fermo restando quanto in seguito disposto dall'articolo 11 del presente Regolamento in tema di riduzione delle tariffe, per particolari condizioni di svolgimento del servizio.
2. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

COMUNE DI FORCOLA

Provincia di Sondrio

3. La tassa è dovuta anche per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e per i locali e le aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o in multiproprietà.

Art.4 – Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune di Forcola da coloro che occupano i locali e le aree scoperte, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupati o detentori degli alloggi in condominio.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed uso esclusivo ai singoli occupati o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere, e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art.5 – Commisurazione della tassa

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.
2. **Entro il 31 Ottobre 1995 saranno definiti i criteri di commisurazione della tassa, per la loro applicazione a decorrere dal 1° Gennaio 1996, secondo i seguenti elementi:**

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

COMUNE DI FORCOLA

Provincia di Sondrio

3. Le tariffe per ogni categoria e/o sottocategoria omogenea sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di Legge moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art.6 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestrale solare successivo, a quello in cui ha avuto inizio la utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. La presentazione all'Ufficio competente della dichiarazione di cessazione sottoscritta dalla proprietà, attestante, che il locale od area sono stati rilasciati dall'occupante o detentore liberi e vuoti da persone e cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto successivamente denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art.7 – Classificazione categorie locali aree.

1. **Per l'uso cui sono destinate le superfici di cui al precedente art. 3, sono classificate nelle seguenti categorie:**

Categoria 1

Locali ed aree destinati ad uso abitativo

Categoria 2

Box, solai, cantine, legnaie annessi ai locali destinati ad uso abitativo.

Categoria 3

Locali destinati ad uffici pubblici, scuole, attività culturali, politiche e religiose.

Categoria 4

Locali destinati ad uffici privati, studi professionali, Istituti di Credito.

COMUNE DI FORCOLA

Provincia di Sondrio

Categoria 5

Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive e relativi depositi commerciali, discoteche.

Categoria 6

Locali destinati a esercizi commerciali al minuto, negozi in genere e relativi depositi.

Categoria 7

Locali ed aree destinati alla ristorazione, bar, osterie, magazzini relativi, pensioni, locande.

Categoria 8

Locali ed aree destinati alla produzione o attività artigianale e industriale, magazzini e depositi relativi.

Art.8 – Accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni contenzioso.

1. Per quanto concerne le procedure di accertamento e riscossione, di concessione dei rimborsi e applicazione delle sanzioni di cui agli artt.71, 72, 73, 75, e 76 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
2. Per quanto riguarda il contenzioso sino all'entrata in vigore della disciplina di cui al nuovo processo tributario previsto dai Decreti Legislativi nr.545 e 546 del 31.12.1992, si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 638 e dell'art. 63 del D.P.R. 28 Gennaio 1988 n.43.

Art.9 – Obbligo di denuncia.

1. I soggetti di cui il precedente articolo 4 devono presentare al Comune **entro il 20 Gennaio successivo** dall'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa, ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. Il contribuente è altresì obbligato, a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al successivo comma 5; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione del precedente articolo 8.

COMUNE DI FORCOLA

Provincia di Sondrio

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere la indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data d'inizio dell'occupazione o detenzione.
5. Le riduzioni delle superfici quelle tariffarie di cui al presente Regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
6. La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente Ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale statale.
7. L'Ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
8. In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli Uffici comunali competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
9. E' fatto obbligo all'Amministrazione del condominio e al soggetto responsabile del pagamento di presentare al competente Ufficio del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art.10 – Tassa giornaliera di smaltimento.

1. E' istituita, a decorrere dal 1° Gennaio 1995, ai sensi dell'articolo 77 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n.507, la tassa giornaliera di smaltimento da applicarsi nell'intero territorio del Comune di Colorina.
2. La tassa è dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dagli utenti che occupano o detengono con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio; è temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
3. La tassa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie comunque occupato o detenuta.

COMUNE DI FORCOLA

Provincia di Sondrio

4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 10 per cento.
5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Regolamento sarà applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assoluto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, nei modi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 77 del Decreto Legislativo 507/1993, a mezzo del conto corrente postale intestato al Comune con arrotondamento a mille lire o per difetto se la cifra non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore;
7. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
8. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

Art.11 – Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa.
La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando di fatto, detto servizio è attuato.
Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
in misura pari al 40% della tariffa, al di fuori dell'area perimetrata se la distanza dai contenitori supera i 1.000 metri.
2. Le condizioni previste dai commi 4 e 6 dell'art.59 del Decreto Legislativo 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta debbono essere fatte constatare mediante diffida scritta al gestore di servizio di nettezza urbana ed al settore tributi. Dalla data in cui è prevenuta la diffida al gestore del servizio di nettezza urbana qualora lo stesso non provveda nel termine di gg.15 dalla data suddetta a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

COMUNE DI FORCOLA

Provincia di Sondrio

Art.12 – Riduzione di tariffa per particolari condizioni d'uso.

1. La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria:
 - a) nel caso di abitazioni con unico occupante è ridotta del 30%;
 - b) ~~nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune, è ridotta del 30%;~~
 - c) nel caso di locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è ridotta del 30%;
 - d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera "b" risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale è ridotta del 30%;
 - e) le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art.13 – Variazioni di superfici tassabili

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa;
Le pertinenze od accessori sono computate nella misura del 25%
2. Le categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi, che verranno individuate nel regolamento del servizio di nettezza urbana di cui all'art.8 del D.P.R. 915/1982, la comma 3 – del Decreto Legislativo n.507/1993, applicando le percentuali di riduzione, da definirsi contestualmente alla deliberazione di approvazione del Regolamento del Servizio suddetto, rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

COMUNE DI FORCOLA

Provincia di Sondrio

3. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possano produrre rifiuti agli effetti dell'art. 3 – comma 3 – qualora la loro superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all' art. 9, la tassa è determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli immobili in condominio, o accertato d'ufficio a nome degli stessi, di una quota pari all'8% ove le unità condominiali sono pari o inferiori a quattro, ed al 5% quando le unità immobiliari sono in numero superiori a quattro.
Per i fabbricati condominiali accatastati nelle categorie A/7 – A/8 – A/9 o che per caratteristiche oggettivamente siano riconducibili a tali tipi di abitazioni, caratterizzate dalla presenza di aree con elevata potenzialità di rifiuti, nell'ipotesi di mancata indicazione nelle denuncia dei dati condominiali si provvede ad aumentare la superficie relativa all'abitazione, dichiarata o accertata d'ufficio di una quota pari al 10%.
4. Le variazioni delle superfici tassabili di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art.14 – Esclusioni oggettive della tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso di cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1.50 ove non sia possibile la permanenza;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua e luce);
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi od a idonea documentazione.

COMUNE DI FORCOLA

Provincia di Sondrio

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
3. Sono esclusi dalla tassa i locali le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato estero.

Art.15 – Agevolazioni

1. L'onere relativo al tributo in oggetto dovuto dai cittadini residenti che si trovino in situazioni economiche disagiate, certificate dai competenti servizi sociali dell'Unità Sanitaria Locale, può essere non preteso interamente o parzialmente con specifico provvedimento dell'Amministrazione e l'ammontare non riscosso, ai sensi del 3° comma dell'art.67 del Decreto Legislativo 507/1993 trova copertura con risorse diverse dai proventi della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani con l'iscrizione in apposito capitolo di spesa.
2. Sono computate per la metà le superfici dei locali delle istituzioni scolastiche statali e non statali, purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute, a condizione che effettuino progetti di educazione ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Art.16 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti.

Art.17 – Disposizione finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione degli art. 59 comma 2 – 2° periodo – 63 commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 – 2° periodo – 66 e 72 commi 3,4,5 e 6 del Decreto Legislativo 507/1993 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le denunce di cui all'art. 9, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al comma 9 del precedente art.9, sono presentate entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

COMUNE DI FORCOLA

Provincia di Sondrio

3. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71,72,73 del Decreto Legislativo n.507 del 15 novembre 1993 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa.
In deroga al dispositivo dell'articolo 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.
4. Fino all'entrata in vigore dei decreti di commisurazione della tassa previsti dall'articolo 65 del Decreto Legislativo 507 del 15 novembre 1993 da adottarsi entro il 31 ottobre 1995, la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali ed aree scoperte ed all'uso cui i medesimi vengono destinati mediante l'applicazione di una tariffa unitaria per metro quadrato, differenziata per categorie.
5. Entro il 31 ottobre 1995 sarà provveduto, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, alla modificazione della classificazione delle categorie tassabili e delle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art.65 per la loro applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996.

Art.18 – Abrogazioni

1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'articolo 79, commi da 2 a 6, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507, gli articoli da 268 a 271 del Testo Unico per la Finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931 n.1175, come sostituiti dall'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 e dall'articolo 8 del Decreto Legge 02.03.1989 n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989 n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di Legge incompatibile con le norme capo 3° del citato Decreto Legislativo n.507.

Art.19 – Norma finale

1. Le norme del presente Regolamento decorrono dal 1° gennaio 1995, con esclusione di quelle che la norma legislativa prevede espressamente che abbiano decorrenza dal 1° gennaio 1996 e dal 1° gennaio 1997.
